



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI,
SICUREZZA E POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE

tel + 39 0432 555 223

autonomielocali@regione.fvg.it
autonomielocali@certregione.fvg.it
I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

INVIATA VIA PEC

Ai Comuni

Alle Unioni territoriali intercomunali

Al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali

All'ANCI Friuli Venezia Giulia

All'UNCEM Friuli Venezia Giulia

Alla Direzione Generale

Alla Direzione centrale finanze e patrimonio

Alla Direzione centrale funzione pubblica e semplificazione

Alla Direzione centrale cultura e sport

Alla Direzione centrale ambiente ed energia

Alla Direzione centrale infrastrutture e territorio

Alla Direzione centrale attività produttive

Alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche

Alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia

Alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità

LORO SEDI

oggetto: Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 31 <<Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 Concernenti gli enti locali) e alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)>>. Nota illustrativa.

In data 19 dicembre 2018 il Consiglio regionale ha approvato la legge regionale in oggetto la quale, tra l'altro, è intervenuta ad eliminare sia l'obbligo per i Comuni di aderire alle Unioni territoriali intercomunali di cui alla legge regionale 26/2014, sia l'obbligo di esercitare in forma associata tramite l'UTI di riferimento le funzioni comunali di cui agli articoli 26 e 27 della medesima legge regionale.

Le UTI divengono quindi forme facoltative per l'esercizio associato di funzioni comunali, nonché strumento transitorio, sino alla istituzione di nuovi enti di area vasta, per l'esercizio delle funzioni sovracomunali e provinciali.

Il 31 dicembre 2018 la legge regionale in oggetto è stata pubblicata nel I Supplemento ordinario n. 47 al BUR n. 52 del 27 dicembre 2018.

Di seguito si illustrano le norme più rilevanti in materia ordinamentale contenute nei Capi I, II e IV della legge regionale in oggetto, rinviando per l'illustrazione delle disposizioni di cui al Capo III, recante modifiche alla disciplina del Servizio sociale dei Comuni, alle eventuali considerazioni della Direzione centrale competente.

Si allega inoltre, al solo scopo di renderne più agevole la consultazione, un testo coordinato della l.r. 26/2014, privo di valore legale (s.e.&o.), come risultante dalle recenti modifiche apportate dalla legge in commento.

1. Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 26/2014

L'**articolo 1** della l.r. 31/2018 sostituisce integralmente l'articolo 6 della l.r. 26/2014, come di seguito specificato.

Il **comma 1** rende facoltativa l'adesione all'Unione da parte dei Comuni i quali ora possono liberamente scegliere se esercitare le funzioni comunali singolarmente o in forma associata secondo le modalità attualmente previste dall'ordinamento regionale (convenzioni ex articolo 21 l.r. 1/2006 o Unioni di Comuni – UTI - ex l.r. 26/2014).

La norma contiene un rinvio alla disciplina statale sulla gestione associata obbligatoria delle funzioni fondamentali dei Comuni contenuta nell'articolo 14, commi da 26 a 31, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78¹, il cui avvio è stato da ultimo prorogato al 30 giugno 2019². Detto rinvio si rende necessario in ragione del fatto che tali disposizioni sono state espressamente qualificate dal legislatore statale (comma 25) come dirette ad assicurare il coordinamento della finanza pubblica con conseguente obbligo anche per la Regione FVG di adeguarsi ai principi ivi previsti. Ecco allora che il rinvio dinamico alla disciplina statale consente alla Regione di poter essere considerata ottemperante all'obbligo di adeguamento sopra richiamato, nelle more dei futuri provvedimenti legislativi volti a ridisegnare l'assetto ordinamentale delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, in attuazione della potestà esclusiva regionale in materia di ordinamento delle autonomie locali.

Il **comma 2** mantiene ferme le modalità di **adesione** all'Unione che si realizza con l'approvazione, da parte degli organi assembleari del Comune e dell'Unione, dello Statuto dell'Unione appositamente modificato con la previsione della partecipazione del Comune aderente. In questo caso, la deliberazione dell'Assemblea dell'Unione non è soggetta al parere dei consigli dei Comuni già partecipanti.

Il **comma 3** introduce la possibilità per i Comuni aderenti all'Unione di revocare la gestione associata di una o più funzioni comunali esercitate tramite l'UTI, con deliberazione del Consiglio comunale adottata a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. La decorrenza della **revoca** e i rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra l'Unione e il Comune verranno regolati da accordo tra gli stessi.

1 In particolare, il comma 28 recita: "I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, [...] esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l) ...".

2 L'ulteriore proroga dei termini di cui all'art. 14, comma 31-ter, del D.L. 78/2010 è disposta dall'art. 1, comma 1120, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'art. 1, comma 2-bis, del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91 – cd. Milleproroghe.

Il **comma 4** introduce la possibilità per i Comuni di deliberare il **recesso** dall'Unione cui aderiscono, con deliberazione del Consiglio comunale adottata a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Anche in questo caso, la decorrenza del recesso e i rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra l'Unione e il Comune recedente verranno regolati da apposito accordo tra i medesimi. Così come esplicitato al successivo articolo 2 della l.r. 31/2018, che inserisce l'art. 6 bis nella l.r. 26/2014, la facoltà per i Comuni di "uscire" dalle Unioni, deliberando il recesso dalle stesse, trova tuttavia una limitazione con riferimento alle Unioni che esercitano funzioni delle ex Province (UTI nelle quali sono ubicati i Comuni ex capoluogo di Provincia) e a quelle subentrate alle sopresse Comunità montane. Tale limitazione è però temporanea in quanto circoscritta al tempo strettamente necessario alla costituzione di idonei enti cui conferire le funzioni sovracomunali e di area vasta attualmente esercitate dalle Unioni in parola.

Il **comma 5** prevede che gli accordi di cui ai commi 3 e 4 vengano approvati, a maggioranza assoluta dei rispettivi organi competenti, entro 60 giorni dall'adozione della deliberazione comunale di revoca o recesso, precisando che, in questo particolare caso, la deliberazione dell'assemblea dell'Unione non necessita di essere sottoposta al parere dei consigli dei Comuni aderenti all'Unione stessa, altrimenti previsto dall'art. 13, comma 11, della l.r. 26/2014.

Il **comma 6** disciplina il caso di mancato raggiungimento dell'accordo tra Unione e Comune recedente/revocante prevedendo che, in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo nei termini di cui al comma 5, lo stesso venga approvato da un collegio arbitrale costituito da un componente designato da ciascuna parte (Unione e Comune) e presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali.

Il **comma 7** dispone che, in caso di **scioglimento** dell'Unione, il Presidente della stessa ne curi la liquidazione.

2. Inserimento dell'articolo 6 bis nella l.r. 26/2014

Come già anticipato al punto precedente, l'**articolo 2** della l.r. 31/2018 aggiunge l'articolo 6 bis alla l.r. 26/2014, il quale mantiene temporaneamente l'esercizio delle funzioni provinciali³ in capo alle quattro UTI di riferimento dei Comuni capoluogo⁴ e l'esercizio delle funzioni sovracomunali e di area vasta, in precedenza svolte dalle sopresse Comunità montane, in capo alle UTI ad esse subentrate⁵. In conseguenza di un tanto, dette Unioni non potranno essere sciolte, sinché non diverranno operativi gli istituendi enti di area vasta.

Si sottolinea che tale norma conserva le medesime modalità di esercizio delle funzioni in commento previste dalla disciplina previgente (art. 35, comma 4 ter, l.r. 26/2014), ponendo conseguentemente un limite, solo temporaneo, alla possibilità per i Comuni appartenenti alle Unioni come sopra individuate di recedere dalle medesime. Questa previsione normativa è stata ritenuta dal legislatore regionale lo strumento più efficace per garantire, in via transitoria, ai cittadini alcuni servizi essenziali connessi alle funzioni di area vasta e sovracomunali in argomento (per fare un esempio si pensi alle funzioni in materia di edilizia scolastica e ai servizi scolastici).

³ Ci si riferisce alle funzioni provinciali di cui all'allegato C della medesima legge regionale e all'articolo 4 della l.r. 20/2016.

⁴ Nello specifico, UTI del Friuli Centrale, UTI Giuliana, UTI Collio-Alto Isonzo e UTI del Noncello.

⁵ Nello specifico, UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane, UTI Livenza-Cansiglio-Cavallo, UTI della Carnia, UTI del Gemonese, UTI del Canal del Ferro-Val Canale, UTI del Torre, UTI del Natisone, UTI del Collio - Alto Isonzo.

Nulla impedisce, comunque, ai Comuni delle UTI in argomento di revocare una o anche tutte le funzioni comunali dalla gestione associata, rimanendo in Unione unicamente per l'esercizio associato tramite tale ente delle funzioni di area vasta e sovracomunali, in precedenza esercitate dalle Province e/o dalle Comunità montane ormai soppresse.

3. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 26/2014

L'**articolo 3** della l.r. 31/2018 modifica le lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 26/2014, operando un mero coordinamento normativo con l'eliminazione rispettivamente del rinvio all'articolo 6, comma 2, non più coerente con il nuovo testo di tale articolo, interamente sostituito dall'articolo 1 della legge regionale in commento, e del rinvio agli articoli da 23 a 33, non più coerente con le altre modifiche apportate alla l.r. 26/2014.

4. Modifica all'articolo 17 della l.r. 26/2014

L'**articolo 4** della l.r. 31/2018 modifica l'art. 17 della l.r. 26/2014 sul tema "Piano dell'Unione". Viene eliminato in particolare il collegamento tra il termine per l'approvazione di questo documento (30 settembre) e l'avvio della concertazione con la Regione da parte dell'Ente sovracomunale per la fruizione di risorse per investimenti.

5. Modifica all'articolo 19 bis della l.r. 26/2014

L'**articolo 5** della l.r. 31/2018 sostituisce il comma 1 dell'art. 19 bis della l.r. 26/2014 prevedendo il rientro del personale comunale trasferito all'Unione, non solo nel caso di recesso del Comune dall'Unione, ma anche nel caso di revoca di una o più funzioni comunali. Il personale in questione deve essere stato trasferito in relazione alla funzione comunale revocata. Resta ferma la possibilità di diverso accordo tra Comune recedente/revocante e Unione.

6. Modifiche all'articolo 23 della l.r. 26/2014

L'**articolo 6** della l.r. 31/2018 interviene sull'articolo 23 della l.r. 26/2014. In particolare:

- viene sostituita la lettera a) del comma 1 la quale prevede ora che l'UTI eserciti le funzioni comunali per conto dei Comuni ad essa partecipanti secondo le previsioni del proprio statuto. Infatti, alla luce della facoltatività dell'esercizio associato delle funzioni comunali, introdotta dalla legge regionale in commento (art. 1 l.r. 31/2018), è stato eliminato il precedente puntuale rinvio alle funzioni comunali di cui agli articoli 26 e 27 della l.r. 26/2014 - anch'essi oggetto di abrogazione da parte dell'articolo 24 della legge regionale 31/2018 in commento - rimettendo allo statuto dell'Unione (che potrà essere eventualmente adeguato secondo gli accordi tra Comuni e UTI derivanti dal mutato quadro normativo che rende facoltativa la gestione associata delle funzioni comunali) l'individuazione delle funzioni comunali eventualmente esercitate in forma associata tramite l'Unione medesima. Conseguenza dell'abrogazione degli articoli 26 e 27 della l.r. 26/2014, che individuavano le funzioni comunali da esercitarsi obbligatoriamente in forma associata, è l'abrogazione della lettera b) del comma 1 del summenzionato articolo 23 della l.r. 26/2014 in cui era prevista la possibilità di delega di funzioni comunali (diverse da quelle di cui ai citati artt. 26 e 27) all'Unione, possibilità ora assorbita dalla introdotta facoltatività di gestione associata di tutte le funzioni comunali;

- viene eliminato il rinvio (operato dalla lettera e) del comma 1) all'articolo 33 della l.r. 26/2014, in quanto già oggetto di precedente abrogazione, operando in tal modo un mero coordinamento normativo;
- infine, con l'abrogazione del comma 3 viene eliminato l'obbligo per i Comuni di gestire in forma associata le attività connesse ai sistemi informativi e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nonché il conseguente obbligo di condividere a tal fine gli apparati tecnici e informatici. L'abrogazione del comma 3 bis è stata disposta in coerenza con le altre modifiche alla l.r. 26/2014.

7. Modifiche all'articolo 31 della l.r. 26/2014

L'**articolo 7** opera un mero coordinamento normativo dell'articolo 31 della l.r. 26/2014, eliminando il rinvio, ivi contenuto, agli articoli 26, 27 e 28 della medesima legge regionale, oggetto di abrogazione da parte della legge regionale 31/2018.

8. Modifiche all'articolo 32 della l.r. 26/2014

L'**articolo 8** interviene sull'articolo 32, comma 4, della l.r. 26/2014 eliminando, anche in questo caso, i rinvii agli articoli 26 e 27 della medesima legge regionale in quanto oggetto di abrogazione da parte della legge regionale 31/2018.

9. Modifiche all'articolo 43 della l.r. 26/2014

L'**articolo 9** interviene sull'articolo 43 della l.r. 26/2014 consentendo alla Centrale unica di committenza (Soggetto aggregatore regionale) di operare anche a favore degli enti strumentali della Regione non specificamente previsti dal Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, quali ARPA e PromoTurismo FVG. In un'ottica di sistema degli enti regionali, si equiparano gli enti strumentali alle società in house estendendo quindi, su base convenzionale, la possibilità di acquisire beni e servizi aderendo ai contratti quadro stipulati dalla Centrale unica di committenza.

10. Disposizioni in materia di Concertazione Regione- Autonomie locali

Le disposizioni del **Capo II** prevedono modifiche alla legge regionale 18/2015 finalizzate a dare piena attuazione al Sistema integrato Regione – Autonomie locali previsto dalla medesima legge regionale.

L'esigenza emersa dopo l'approvazione e la prima attuazione della legge regionale di riforma della finanza locale del 2015 è stata di semplificare il più possibile la modalità di attribuzione di risorse per investimenti di sviluppo del territorio a favore degli Enti locali.

Per recepire quanto sopra la legge in esame introduce le novità normative di seguito illustrate.

10.1 Modifiche alla legge regionale 18/2015

a) Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 18/2015

L'**articolo 10** della l.r. 31/2018 sostituisce il contenuto dell'articolo 7 della l.r. 18/2015 sul tema della "concertazione per lo sviluppo delle politiche del Sistema integrato".

La nuova formulazione conserva, come la precedente, un meccanismo di coordinamento delle politiche di sviluppo del sistema integrato e, altresì, un metodo di concertazione tra Regione ed Enti locali che viene, tuttavia, disciplinato in maniera più dettagliata e semplice rispetto alla formulazione precedente.

In base alle previsioni dei commi 1 e 3 del nuovo articolo 7 della l.r. 18/2015 la concertazione deve concludersi entro novembre di ogni anno, così da recepirne gli esiti nella legge di stabilità che, in relazione alle risorse disponibili per il triennio preso in considerazione dalla manovra finanziaria, assicura una funzionale allocazione di risorse per investimenti degli enti locali e definisce il riparto tra i beneficiari, evitando duplicazioni o sovrapposizioni di finanziamenti o il sostegno di investimenti non sovracomunali o difficilmente realizzabili in relazione alla loro particolare complessità o alla dimensione dell'Ente locale realizzatore.

Il comma 2 del medesimo articolo specifica che l'avvio della concertazione è preceduto dalla dichiarazione delle priorità regionali di sviluppo del territorio, da parte della Giunta regionale che con deliberazione, previo parere della Commissione consiliare competente, definisce in particolare:

- i soggetti istituzionali da ammettere di volta in volta alla concertazione;
- gli ambiti di interesse degli investimenti che potranno essere considerati ai fini del finanziamento (priorità regionali complessive di sviluppo del territorio);
- gli ambiti di intervento e i settori esclusi dal finanziamento con metodo concertativo;
- le eventuali priorità di scelta nella selezione degli interventi da finanziare tra quelli proposti dagli Enti locali.

In base alla nuova formulazione dell'articolo in esame la concertazione riguarda il finanziamento con risorse regionali di investimenti strategici per lo sviluppo non solo del territorio delle Unioni territoriali intercomunali ma, in genere, degli Enti locali della Regione, consentendo la partecipazione a questa modalità di finanziamento anche di Comuni in forma singola, purché in grado di dimostrare la valenza sovracomunale dell'investimento.

Il comma 4, sempre per superare le criticità emerse dalla prima applicazione dell'art. 7 nella formulazione originaria, disciplina la concertazione tra la Regione e gli Enti locali collocandola nell'ambito di Conferenze programmatiche tra gli Assessori della Giunta regionale competenti per materia e gli Enti locali. Per l'avvio del confronto è prevista, in particolare, la presentazione entro il 30 settembre di ogni anno di una scheda contenente l'elenco delle proposte di investimento e un riepilogo indicante lo stato di avanzamento per ogni intervento finanziato negli anni precedenti con metodo concertativo.

b) Modifica all'articolo 13 della l.r. 18/2015

L'**articolo 11** della legge in argomento modifica una parte del comma 1 dell'art. 13 della l.r. 18/2015 operando un mero coordinamento rispetto alla nuova formulazione dell'art. 7. Si elimina il richiamo all'"Intesa per lo sviluppo", strumento sostituito dalla più ampia concertazione nell'ambito del Sistema integrato.

c) Modifiche all'articolo 14 della l.r. 18/2015

In relazione alla riformulazione dell'art. 7 della l.r. 18/2015 come sopra illustrata ed in risposta alle esigenze di razionalizzazione e semplificazione della modalità di concertazione e potenziamento dell'intero Sistema integrato Regione-Autonomie locali, l'**articolo 12** della legge regionale in esame modifica ed integra alcune disposizioni dell'art. 14 della l.r. 18/2015 con riferimento ai fondi per investimenti di sviluppo.

Nello specifico:

- viene sostituita la lettera b) del comma 9 dell'articolo 14 della l.r. 18/2015. La nuova formulazione specifica che il Fondo straordinario unitario per gli investimenti strategici sovracomunali è destinato non solo alle Unioni, ma anche a favore dei Comuni non aderenti ad alcuna in Unione, in forma singola o convenzionati. Queste risorse sono

stanziare e ripartite direttamente dalla legge di stabilità in base agli esiti dell'avvenuta concertazione;

- viene integrata la previsione del comma 10 dell'articolo 14 della l.r.18/2015 per precisare che le Direzioni centrali competenti per materia gestiscono la concessione, l'erogazione, il monitoraggio dell'attuazione degli investimenti, la verifica della rendicontazione finale degli interventi individuati dalla legge di stabilità in base agli esiti della concertazione e ogni altro adempimento connesso e conseguente con riferimento agli investimenti rientranti nel settore seguito per competenza.

Infine, i commi 10 bis e 10 ter aggiunti all'art. 14 della l.r. 18/2015 definiscono le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione delle risorse per gli investimenti in argomento, superando così l'esigenza di dover ricorrere, dopo l'approvazione della legge di stabilità, alla stipulazione di patti territoriali tra la Regione e gli Enti locali beneficiari del fondo suddetto per definire i rapporti contabili operativi conseguenti.

10.2 Norme transitorie per la gestione delle risorse per la concertazione Regione-Autonomie locali negli anni 2017 e 2018

L'**articolo 13** della l.r. 31/2018 disciplina, in via transitoria, la gestione delle risorse assegnate in base alle precedenti formulazioni degli articoli 7 e 14 della l.r. 18/2015, chiarendo che spetta alle Direzioni centrali competenti nella materia oggetto dell'investimento procedere all'adozione di atti di proroga o fissazione di nuova tempistica di rendicontazione finale. Unicamente a tali soggetti, pertanto, dovranno essere inviate via PEC le segnalazioni/esigenze di variazione con evidenza dello stato di avanzamento della spesa da parte dell'ente locale.

Si prevede, inoltre, l'obbligo di restituzione alla Regione delle economie finali e la possibilità di modificare con legge regionale l'oggetto degli interventi finanziati con le risorse delle precedenti concertazioni e solo a parità di Missione e Programma già codificati. In coerenza con queste nuove previsioni si evidenzia che all'**articolo 24** è disposta l'abrogazione delle disposizioni che:

- demandavano alla Giunta regionale la concessione con deliberazione della proroga della tempistica di rendicontazione finale previa verifica dello stato di avanzamento della spesa (commi 48 e 49 dell'art. 10 della l.r. 20/2018);
- prevedevano la definizione concertata delle economie finali risultanti dopo l'attuazione degli interventi, da disciplinare con patto territoriale (comma 9 ter dell'art. 14 della l.r. 18/2015);
- prevedevano la possibilità di riformulare l'oggetto di interventi già finanziati mediante modifica dei patti territoriali già stipulati (comma 17 dell'art. 9 della l.r. 44/2017).

11. Disposizioni transitorie in materia di Consiglio delle autonomie locali

L'**articolo 23** della l.r. 31/2018 reca una norma transitoria la quale mantiene ferma l'attuale composizione del CAL, prescindendo dalla nuova perimetrazione degli ambiti territoriali del SSC (Servizio sociale dei Comuni) che verrà definita con deliberazione della Giunta regionale così come previsto dall'articolo 14 della legge regionale in commento. Tale nuova definizione degli ambiti dei SSC non rileva dunque ai fini della composizione del CAL - eletto sulla base degli ambiti territoriali stabiliti dalla l.r. 6/2006 nel testo previgente - che resta quindi in carica in tale composizione fino a scadenza.

12. Abrogazioni

L'**articolo 24** della l.r. 31/2018 disciplina le abrogazioni tra le quali, con particolare riferimento alla l.r. 26/2014, si segnalano quelle relative agli articoli 26 e 27 (che individuavano le funzioni comunali da esercitarsi tramite le UTI e indicavano, altresì, le modalità di esercizio delle funzioni, ponendo le decisioni in capo agli organi dell'Unione, per le funzioni di cui all'articolo 26, e in capo agli organi dei Comuni per le funzioni di cui all'articolo 27), all'articolo 28 (delega di funzioni comunali all'Unione), all'articolo 29 (Regime differenziato), all'articolo 42 (Supporto finanziario agli enti locali), all'articolo 59 (Osservatorio per la Riforma) e all'articolo 60 (Potere sostitutivo).

Con riferimento alla disciplina del Servizio sociale dei Comuni, sono abrogati, in particolare, nel corpo della l.r. 26/2014, l'articolo 56 ter (Disposizioni transitorie in materia di servizio sociale dei Comuni) e gli articoli da 61 bis a 65, recanti modifiche alla legge regionale 6/2006, nonché l'articolo 68 concernente l'adeguamento dei distretti sanitari.

Distinti saluti.

Il direttore centrale
Gabriella Lugarà

*(documento informatico sottoscritto
digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)*